

**Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda (WATT et WATT)****(Cause riunite T-494/13 e T-495/13) <sup>(1)</sup>****(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari figurativo WATT e denominativo WATT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2015/C 026/32)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti***Ricorrente:* Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Inceda Holding GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: J. Wald e D. Thrun, avvocati)**Oggetto**

Nella causa T-494/13, ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso del 15 luglio 2013 (procedimento R 1192/2012-4), e, nella causa T 495/13, un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso del 15 luglio 2013 (procedimento R 1193/2012-4), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Inceda Holding GmbH e la Sales & Solutions GmbH.

**Dispositivo**

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Sales & Solutions GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Inceda Holding GmbH nelle cause riunite T-494/13 e T-495/13.

<sup>(1)</sup> GU C 344 del 23.11.2013.

**Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2014 — BSH/UAMI — LG Electronics (compressor technology)****(Causa T-595/13) <sup>(1)</sup>****(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo compressor technology — Marchi nazionali denominativi anteriori KOMPRESSOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rifiuto parziale di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2015/C 026/33)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti***Ricorrente:* BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Fischer e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1), relativa a un'opposizione tra la LG Electronics, Inc. e la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 39 dell'8.2.2014.

---

### Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Ledra Advertising/Commissione e BCE

(Causa T-289/13) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Programma di sostegno alla stabilità di Cipro — Protocollo d'intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES — Competenza del Tribunale — Nesso di causalità — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)**

(2015/C 026/34)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Ledra Advertising Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C.Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)

### Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d'intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d'intesa in quest'ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ledra Advertising Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

---

<sup>(1)</sup> GU C 226 del 3.8.2013.